

# **Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, l.n. 241/90 tra la Regione Lombardia e il Politecnico di Milano per lo sviluppo di attività scientifiche in materia di pianificazione paesaggistica**

## **TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**, d'ora innanzi denominata Regione, con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 in Milano C.F. n. 80050050154, rappresentata dal Direttore generale della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, dott. Roberto Laffi a ciò autorizzato con deliberazione n. .... del .....

## **E**

**POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI (DAStU)**, d'ora innanzi denominato DAStU (con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, codice fiscale 80057930150 e partita IVA IT04376620151) rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Prof. Massimo Bricocoli autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi - Revisione - D.R. n. 1316 del 16.02.2021.

## **PREMESSO CHE**

La Regione, con DGR n. .... del ..... ha approvato l'accordo da sottoscrivere con il DAStU per proseguire e implementare un rapporto di collaborazione finalizzato al supporto e allo sviluppo di studi e ricerche su metodi, contenuti e dispositivi operativi innovativi per il progetto di valorizzazione del paesaggio lombardo nell'ambito del Piano Territoriale Regionale.

Il DAStU ha preso visione dei contenuti della succitata DGR n. .... del ....., Regione e DAStU hanno individuato lo strumento dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 L.241/90, al fine di sviluppare attività di interesse comune tra le due Amministrazioni, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando attività condivise in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

## **VISTI**

- la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- lo Statuto del Politecnico di Milano;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte precise condizioni che primariamente attestano la sussistenza di un obiettivo comune e lo svolgimento di attività inerente all'interesse pubblico.

## DATO ATTO CHE

- Coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun ente, Regione e DASTU intendono svolgere, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una condivisione sui temi della pianificazione e delle politiche territoriali, della tutela e valorizzazione del paesaggio oltre che della progettazione e riqualificazione paesistica. In particolare, Regione nell'ambito della revisione dei propri strumenti di programmazione territoriale (Piano Territoriale Regionale – PTR integrato con una specifica componente di pianificazione per la valorizzazione del paesaggio) valuta positivamente la possibilità di poter condividere con il Politecnico attività complementari e condivise nella definizione di strategie, linee guida e politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo.
- Regione e DASTU intendono integrare le rispettive competenze istituzionali, attraverso lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- Il Politecnico di Milano è un'istituzione universitaria pubblica che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca. Le competenze del Politecnico sono al servizio dell'intero sistema economico e sociale del Paese. Inoltre, il Politecnico può stipulare accordi di collaborazione anche con altri Enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune.
- Il Politecnico di Milano, e in particolare il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, è interessato all'approfondimento dei temi legati allo studio delle fragilità territoriali e paesaggistiche in coerenza anche con le attività di ricerca nell'ambito del Progetto dipartimentale di eccellenza.
- Il Politecnico di Milano, e in particolare il DASTU, posseggono un'elevata esperienza nella produzione di studi e ricerche scientifiche relativamente a tematiche inerenti la pianificazione territoriale e paesaggistica, la progettazione urbanistica e ambientale, oltre che nell'elaborazione di dati territoriali e nella realizzazione di elaborati cartografici, nello specifico attraverso le attività dei laboratori strumentali dipartimentali come il laboratorio MaUD (Mapping and Urban Data Lab) e il CCRRLab (Cambiamenti Climatici, Rischi e Resilienza), strutture di supporto operativo alle ricerche del DASTU.
- Le attività di ricerca svolte dal DASTU, avviate nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione biennale con Regione, stipulato con DGR n. X-4825 del 15/02/2016, hanno portato alla elaborazione di numerosi e articolati studi e ricerche a supporto del processo di revisione del PPR vigente, in merito alle diverse componenti analitico interpretative e progettuali e programmatorie del piano paesaggistico.
- Considerato che il DASTU, nell'ambito di un Accordo di Collaborazione annuale stipulato con Regione, con DGR n. X/7800 del 17 gennaio 2018, ha realizzato approfondimenti specifici volti a individuare indirizzi di gestione per gli ambiti di tutela e valorizzazione paesaggistica della regione che hanno messo in luce elementi di criticità nelle perimetrazioni esistenti degli ambiti e delle aree assoggettate a tutela.
- Considerato inoltre che il DASTU, nell'ambito di un Accordo di Collaborazione annuale stipulato con Regione, con DGR n. XI/1849 del 2 luglio 2019 ha condotto ulteriori attività tecnico-scientifiche di accompagnamento procedurale relative alla variante del Piano Territoriale Regionale (PTR) in particolare per la elaborazione della componente finalizzata al progetto per la valorizzazione del paesaggio (PVP), tra cui approfondimenti relativi alla disciplina per gli ambiti e le aree assoggettate a tutela, con particolare riguardo alle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico a supporto dell'attività regionale in attuazione del D.lgs 42/2004 (art.136 e 142) ed approfondimenti inerenti il progetto di "Rete verde regionale" con elaborazioni e restituzioni cartografiche finalizzate alla definizione di obiettivi, indirizzi strategici e modalità operative generali, validi su tutto il

territorio regionale, e utili quale supporto per la pianificazione di livello locale riferita agli specifici Ambiti geografici di paesaggio (AGP).

- Considerato infine che il DASTU riconosce inoltre un proprio interesse nell'attivazione del presente accordo in quanto una partecipazione diretta al percorso di revisione del PTR, e in particolare della componente per il progetto di valorizzazione del paesaggio lombardo, costituisce condizione essenziale per:
  - verificare le possibili applicazioni operative di studi e ricerche teoriche;
  - per impostare momenti di discussione seminariale disciplinare;
  - prevedere l'eventuale attivazione di corsi di formazione universitaria e/o post-universitaria sulle tematiche generali del paesaggio lombardo e più specifiche sulla strutturazione e organizzazione del piano territoriale.

Ulteriori elementi di interesse sono connessi alla possibilità di elaborare studi e ricerche scientifiche su tematiche specifiche proprie alla tutela del paesaggio e alle relazioni con la pianificazione e progettazione territoriale paesistica anche attraverso una applicazione degli strumenti di mappatura e monitoraggio in ambito Gis (*Geographic Information System*).

## **DATO QUANTO SOPRAESPOSTO SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Oggetto del presente Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il DASTU è il supporto scientifico alla definizione di indirizzi metodologici, linee guida e strumenti progettuali a supporto del processo di revisione del PTR in relazione al progetto per la Valorizzazione del Paesaggio (PVP), attraverso:

- un approfondimento e una implementazione delle ricerche e attività scientifiche già avviate dal Politecnico di Milano nel corso degli ultimi anni;
- una specifica elaborazione di studi tematici;
- la definizione di dispositivi e meccanismi operativi e procedurali innovativi che consentano di affrontare la tutela, il progetto e la riqualificazione del paesaggio lombardo e che hanno un interesse specifico per la Regione all'interno del percorso di revisione del PTR.

La Regione individua nel DASTU, quale istituzione universitaria che opera con finalità scientifiche e socio-istituzionali, il partner che condivide un comune interesse nella realizzazione delle finalità di cui sopra; entrambe le istituzioni metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente accordo.

### **Articolo 2 - Attività**

La Regione e il DASTU, nell'ambito del presente accordo di collaborazione concorreranno alla realizzazione delle attività di interesse pubblico e comune ai due Enti, che saranno sviluppate in collaborazione e sinergia attraverso azioni condivise come di seguito elencate. In particolare, verranno svolte attività a supporto dei seguenti obiettivi:

1. la prosecuzione del percorso di adozione e approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP), con particolare riguardo ad attività di:

- comunicazione dei contenuti del PVP e confronto nel merito delle scelte pianificatorie sia con le DDGG regionali sia con i soggetti esterni e con le comunità locali;
  - supporto alla revisione degli elaborati a seguito delle suddette attività di comunicazione e confronto;
  - supporto durante le fasi di concertazione e confronto pubblico e istituzionale anche attraverso l'assistenza alla costruzione di documenti di lavoro, nonché per la produzione di documentazione per la comunicazione verso soggetti non tecnici;
  - supporto per la messa in coerenza dei contenuti paesaggistici degli elaborati costitutivi del PVP e del PTR;
  - approfondimenti a supporto della verifica di coerenza dei contenuti paesaggistici di Piani e Programmi, anche con produzione di idonei elaborati cartografici, finalizzati alla implementazione del PVP;
2. lo sviluppo del percorso di co-pianificazione con il Ministero della Cultura, con particolare riguardo ad attività di:
    - verifica delle perimetrazioni degli ambiti assoggettati a tutela vigenti in Lombardia ai sensi del D.lgs 42/2004(art.136 e 142) finalizzata alla validazione da parte del Ministero della Cultura;
    - definizione dei contenuti prescrittivi per la gestione degli ambiti e le aree assoggettate a tutela paesaggistica vigenti in Lombardia ai sensi del D.lgs 42/2004(art.136 e 142), con riferimento al lavoro di analisi e disciplina elaborato nelle Aggregazioni di immobili e aree di valore paesaggistico;
  3. l'implementazione del progetto di Rete Verde Regionale quale Progetto Strategico del Progetto del PTR, in coerenza con il progetto Spazi aperti, con sperimentazioni su contesti paesaggistici pilota tra cui in particolare l'ambito individuato dal PTR Media e Alta Valtellina, anche al fine della promozione di sinergie ed individuazione di specifici contenuti progettuali di dettaglio;
  4. il processo di co-pianificazione e di integrazione territoriale e paesaggistica in relazione alla sostenibilità di progetti sul territorio, quale il Progetto strategico Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina per il sistema della Valtellina, nell'ambito del quale si studierà la messa in coerenza e la ricerca di sinergia con i contenuti paesaggistici del PTR Media e Alta Valtellina.

### **Articolo 3 – Responsabili**

Il DASTU designa il prof. Andrea Arcidiacono, che controfirma il presente atto, quale Responsabile Scientifico delle attività di competenza previste dal presente Accordo.

Regione Lombardia designa l'arch. Maurizio Federici quale Coordinatore generale e l'arch. Cinzia Pedrotti quale referente tecnico, per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività qui previste deve essere tempestivamente comunicata e accettata dalla controparte.

Per il DASTU, il presente atto sarà controfirmato anche dal Responsabile Gestionale del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, dott.ssa Gloria Paoluzzi.

#### **Articolo 4 - Modalità di collaborazione**

Regione Lombardia e DASTU concordano di regolamentare il rapporto di collaborazione nel modo che segue, declinandolo per le diverse attività previste all'art. 2. L'elenco dettagliato delle attività con la relativa valutazione economica sono riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente accordo.

I collaboratori esterni che svolgeranno le attività previste dal presente accordo, per conto del DASTU, saranno individuati attraverso procedure di selezione pubblica.

Di seguito si individuano i compiti specifici delle rispettive parti:

- la Regione dovrà fornire tutti i materiali documentali, impegnandosi altresì a facilitare l'accesso alle banche dati e alle cartografie tematiche in suo possesso, necessari per la realizzazione delle attività sopra previste. Regione si impegnerà inoltre nel supportare il DASTU nelle attività di interlocuzione con altre Istituzioni e con le comunità locali;
- il DASTU dovrà contribuire alla realizzazione delle attività sopra descritte attraverso il ricorso alle esperienze di studi e ricerche scientifiche già attivate sul tema, collaborerà inoltre con Regione per la redazione del materiale documentario del PTR nella componente paesaggistica.

#### **Articolo 5 - Partecipazione finanziaria di Regione Lombardia**

Il valore complessivo del progetto è pari a Euro 200.000 come da schema di budget allegato. Regione partecipa alla spesa per la realizzazione delle attività, previste dall'art. 2 del presente accordo, riconoscendo al DASTU una somma complessiva fino a € 140.000 a titolo di ristoro delle maggiori spese sostenute, finalizzate alla attivazione di assegni di ricerca, di incarichi di collaborazione per competenze disciplinari specifiche necessarie ai fini delle attività previste, alla copertura di altre spese inerenti lo svolgimento delle attività previste e alla copertura parziale delle spese di funzionamento organizzativo e ambientale per la quota parte direttamente connessa alle attività dell'Accordo. Tali spese verranno rendicontate a conclusione dell'Accordo.

La somma verrà erogata, previa richiesta da parte del DASTU e a seguito di verifica dei risultati raggiunti e degli elaborati in riferimento alle attività di cui all'art. 2, con le seguenti scadenze:

(ANNO 2021 - 70.000 euro)

**30.000 €** - entro 30 giorni, a seguito della presentazione del programma dettagliato di lavoro

**40.000 €** - a seguito di condivisione dei risultati intermedi raggiunti entro il 31 dicembre 2021

(ANNO 2022 -70.000 euro)

**35.000 €** - a seguito di condivisione dei risultati intermedi raggiunti entro il 30 giugno 2022

**35.000 €** - a seguito di condivisione dei risultati conclusivi raggiunti entro il 31 dicembre 2022

I rimborsi al Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura saranno eseguiti tramite accreditamento sul conto corrente presso la Banca d'Italia – Contabilità speciale: 0038075 intestato al Politecnico di Milano, specificando la causale.

Il Politecnico di Milano si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabile.

In alternativa le somme suddette verranno versate tramite saldo di Avviso di PagoPA allegato alle rispettive note di debito. Le parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto, attraverso l'utilizzo di PagoPA.

## **Articolo 6 - Validità dell'accordo e recesso**

Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2022 fatta salva la possibilità di procedere con una proroga non onerosa previo accordo tra le parti di cui al presente atto.

In ogni caso le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative o altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento. Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà al Politecnico le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. Nel caso di recesso del DASTU, questo restituirà alla Regione eventuali somme percepite per attività non completate secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo.

## **Articolo 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei dati forniti e dei risultati**

I dati forniti da Regione dovranno essere utilizzati per le attività del presente accordo. Ogni eventuale altro utilizzo potrà avvenire previa autorizzazione da richiedere a Regione citando la Regione come fonte fornitrice del materiale; inoltre ogni elaborazione manuale o automatica eseguita sul materiale fornito dovrà essere portata a conoscenza della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia.

I risultati dell'attività di collaborazione del presente atto sono di proprietà comune di entrambe le parti che li potranno sfruttare secondo modalità da definire di comune accordo.

Si precisa che la ricerca non darà luogo a risultati brevettabili.

## **Articolo 8 - Riservatezza**

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza e specificatamente indicate come tali, raccolti durante le attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali dati e informazioni siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo tre anni dalla conclusione dell'accordo.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione delle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al valore economico cofinanziato da ciascuna delle parti.

## **Articolo 9 - Coperture assicurative e sicurezza**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del

Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sedi di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della Convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è la Regione Lombardia - Presidente di Regione Lombardia quale suo legale rappresentante – contatto: attilio\_fontana@regione.lombardia.it, contatto DPO e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Cristina Colombo -cristina\_colombo@regione.lombardia.it.

Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it, contatto DPO e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: privacy@polimi.it. Il Responsabile gestionale ed il Responsabile di cui all'art. 3 sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell'Ateneo vigente.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

### **Articolo 11 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo. Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in rapporto al presente accordo, per il quale non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Tribunale ai Milano.

### **Articolo 12 – Bolli e registrazione**

Il presente atto e gli eventuali atti integrativi, i cui oneri di bollo sono a carico dell'Ente e sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico titolare dell'autorizzazione Min. nr. 392144/92

del 20/04/1993 che li richiederà a rimborso, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'Art. 2 comma 1 della Tariffa – Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

### **Articolo 13 – Ulteriori disposizioni**

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, accettato e sottoscritto.

*Milano, .....*

#### **PER LA REGIONE LOMBARDIA**

Il **Direttore generale** della Direzione Generale  
Territorio e Protezione Civile

*Dott. Roberto Laffi*

#### **PER IL POLITECNICO DI MILANO**

Il **Direttore del DASTU**

*Prof. Massimo Bricocoli*

#### **Il Responsabile dell'accordo**

*Prof. Andrea Arcidiacono*

#### **Il Responsabile Gestionale del DASTU**

*Dott.ssa Gloria Paoluzzi*

## Allegato A - ELENCO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA' E QUADRO FINANZIARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Attività di cui all'art. 2, punti 1, 2, 3,4

	REGIONE LOMBARDIA	POLITECNICO DI MILANO	
	Dettaglio costi attività in euro	Dettaglio costi attività in euro	Rimborso di Regione Lombardia del maggior costo sostenuto da Politecnico di Milano in euro
ATTIVITA' 1	6.000	34.000	28.000
ATTIVITA' 2	9.000	51.000	42.000
ATTIVITA' 3	9.000	51.000	42.000
ATTIVITA' 4	6.000	34.000	28.000
TOTALE	30.000,00 €	170.000,00 €	140.000,00 €

DETTAGLIO VOCI DI COSTO	Partecipazione finanziaria Regione Lombardia In euro	Partecipazione finanziaria Politecnico di Milano In euro	Rimborso di Regione Lombardia del maggior costo sostenuto da Politecnico di Milano in euro
Personale strutturato: ricercatori, senior, funzionari, specialisti, etc.	30.000	30.000	-
Personale non strutturato da acquisire: assegnisti di ricerca, collaboratori, borsisti, etc.			100.000
Missioni per sopralluoghi			1.000
Costi gestionali legati all'organizzazione di seminari, workshop, ecc. per il coinvolgimento di pubblici non tecnici. Partecipazione a convegni e conferenze nazionali e internazionali sul tema oggetto dell'accordo			6.000
Pubblicazione sui temi del piano paesaggistico e altre spese per disseminazione e valorizzazione dei risultati			8.000
Spese correnti: spese per funzionalità ambientale ed organizzativa (costi aggiuntivi commisurati allo svolgimento delle attività di cui all'art.2 del presente accordo)*.			25.000
TOTALE	30.000	30.000	140.000

<b>Tabella riepilogativa costi Accordo di collaborazione biennale 2021/2022</b>	
Regione Lombardia	<b>30.000 €</b>
DASU Politecnico di Milano	<b>170.000 €</b>
Totale complessivo Accordo	<b>200.000€</b>
<b>Rimborso di Regione Lombardia del maggior costo sostenuto da Politecnico di Milano</b>	<b>140.000 €</b>

\*Tali costi saranno rendicontati applicando il tasso di ricarico d'Ateneo al costo del personale strutturato e a quello dei collaboratori parasubordinati impegnati direttamente nella ricerca (in base all'impegno orario registrato nei timesheet di progetto). Il suddetto tasso è calcolato a partire dalle risultanze di contabilità analitica d'Ateneo ed è certificato dal Presidente del Collegio dei Sindaci del Politecnico di Milano, che sottoscrive la documentazione a supporto del rendiconto.